

Bruxelles, 9 dicembre 2025
(OR. en)

15795/25

ECOFIN 1586
UEM 579
FIN 1436
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione del 17 giugno 2022,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Polonia il 3 maggio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023³, del 16 luglio 2024⁴ e del 20 giugno 2025⁵.
- (2) Il 26 settembre 2025 la Polonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Polonia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Polonia a causa di circostanze oggettive riguardano 80 misure.

² Cfr. documenti ST 9728/22 INIT e ST 9728/22 ADD 1 all'indirizzo:
<http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 15835/23 REV1 e ST 15835/23 ADD 1 all'indirizzo:
<http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 11805/24 e ST 11805/24 ADD 1 all'indirizzo:
<http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 9590/25 e ST 9590/25 ADD 1 all'indirizzo:
<http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Polonia ha spiegato che due misure non sono più realizzabili a causa dell'aumento dei costi dovuto all'inflazione. Si tratta delle misure B1.1.2 (Sostituzione delle fonti di riscaldamento e miglioramento dell'efficienza energetica nelle unità abitative unifamiliari) e della G1.2.3 (Sviluppo di reti di trasmissione, infrastrutture elettriche intelligenti, compresa una parte rafforzata). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Polonia ha spiegato che 13 misure non sono più realizzabili a causa di una mancanza di domanda. Si tratta delle misure A1.4.1 (Investimenti per diversificare e abbreviare la filiera agricola e alimentare e rafforzare la resilienza degli attori della filiera), A2.5.1 (Un programma di sostegno alle attività degli enti delle industrie culturali e creative per stimolarne lo sviluppo), B1.1.1 (Investimenti in fonti di calore nei sistemi di teleriscaldamento), B1.1.5 (Miglioramento dell'efficienza energetica nei condomini residenziali), B2.1.1 (Investimenti in idrogeno, produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno), B3.3.1 (Investimenti per aumentare il potenziale della gestione sostenibile delle risorse idriche nelle zone rurali), C2.1.2 (Condizioni di parità per le scuole con dispositivi multimediali mobili — investimenti connessi al rispetto delle norme minime in materia di apparecchiature), C2.1.3 (Competenze elettroniche), D2.1.1 (Investimenti connessi all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture didattiche al fine di aumentare i limiti di ammissione per gli studi di medicina), E2.2.2 (Digitalizzazione dei trasporti), E3.1.1 Strumento di sostegno a un'economia a basse emissioni di carbonio), G3.1.4 (Sostegno al sistema energetico nazionale (Fondo di sostegno per l'energia)) e G3.1.5 (Costruzione di parchi eolici offshore (Fondo per l'energia eolica offshore)). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) La Polonia ha spiegato che 13 misure non sono più realizzabili a causa di ritardi imprevisti dovuti a problemi di appalto, ritardi nei progetti e a un prolungamento del processo legislativo. Si tratta delle misure A1.1 (Riforma del quadro di bilancio), A1.3.1 (Attuazione della riforma della pianificazione territoriale), A2.3.1 (Sviluppo e attrezzature dei centri di competenza (centri di formazione specialistica, centri di sostegno all'attuazione, osservatori) e infrastrutture di gestione dell'industria dei veicoli senza equipaggio, come ecosistema di innovazione), A2.6 (Riforma — Sviluppo del sistema nazionale di servizi di monitoraggio, prodotti, strumenti analitici, servizi e infrastrutture di accompagnamento che utilizzano dati satellitari), A2.6.1 (Investimenti — Sviluppo del sistema nazionale di servizi di monitoraggio, prodotti, strumenti analitici, servizi e infrastrutture di accompagnamento che utilizzano dati satellitari), A3.1 (Lavoratori per l'economia moderna: migliorare la corrispondenza tra competenze e qualifiche ed esigenze del mercato del lavoro), A4.1.1 (Investimenti a sostegno della riforma delle istituzioni del mercato del lavoro), A4.2.1 (Sostegno alle strutture di assistenza all'infanzia per bambini fino a tre anni di età (asili nido, club per l'infanzia) nell'ambito di Maluch+), B3.5.1 (Investimenti in alloggi efficienti sotto il profilo energetico per le famiglie a basso e medio reddito), C1.1.1 (Garantire l'accesso a internet ad altissima velocità nei punti bianchi), C2.2.1 (Dotare le scuole/gli istituti di dispositivi e infrastrutture TIC adeguati per migliorare le prestazioni complessive del sistema di istruzione), C3.1.1 (Cibersicurezza — CyberPL, infrastruttura per il trattamento dei dati e ottimizzazione dell'infrastruttura dei servizi di contrasto) e G3.3.1 (Sistemi di stoccaggio dell'energia (sostegno rimborsabile)). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che siano modificate tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) La Polonia ha spiegato che 13 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure A2.2.1 (Investimenti nella diffusione di tecnologie e innovazione ambientali, comprese quelle relative all'economia circolare), A2.4.1 (Investimenti nello sviluppo di capacità di ricerca), B1.1.4 (Rafforzare l'efficienza energetica delle strutture locali di attività sociale), B2.2.3 (Costruzione di infrastrutture di terminal offshore), B2.3 (Sostegno agli investimenti in parchi eolici offshore), B3.2.1 (Investimenti nella neutralizzazione del rischio e nel ripristino di siti dismessi su larga scala e nel Mar Baltico), B3.4.1 (Investimenti in una trasformazione verde delle città) E1.1 (Aumento dell'uso di trasporti rispettosi dell'ambiente), E1.1.2 (Trasporti collettivi a zero e a basse emissioni (autobus)), E2.1.3 (Progetti intermodali), G1.1.4 (Sostegno alle istituzioni che attuano le riforme e gli investimenti REPowerEU), G1.2.4 (Costruzione o ammodernamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica che servono prevalentemente le zone rurali per consentire il collegamento di nuove fonti energetiche rinnovabili) e G3.1.1 (Razionalizzazione del processo di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che siano modificate tali misure. Poiché tali circostanze giustificano una modifica delle misure, la decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (8) La Polonia ha spiegato che 33 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare l'esecuzione della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure A1.2.1 (Investimenti per le imprese in prodotti, servizi e competenze dei dipendenti e del personale connessi alla diversificazione delle attività), A1.4 (Riforma per migliorare la competitività e la tutela dei produttori/consumatori nel settore agricolo), A2.1.1 (Investimenti a sostegno della robotizzazione e della digitalizzazione nelle imprese), A2.7.1 (Fondo per la sicurezza e la difesa), A3.1.1 (Investimenti nella formazione professionale moderna, nell'istruzione superiore e nell'apprendimento permanente), A4.1 (Istituzioni efficaci per il mercato del lavoro), A4.3.1 (Programmi di sostegno agli investimenti che consentono, in particolare, di sviluppare attività, aumentare la partecipazione alla fornitura di servizi sociali, migliorare la qualità del reinserimento nei soggetti dell'economia sociale), A4.6 (Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro di taluni gruppi sviluppando l'assistenza a lungo termine), A4.7 (Limitare la segmentazione del mercato del lavoro), B1.1.3 (Ammodernamento tecnico delle scuole), B3.2 (Sostegno al ripristino dell'ambiente e alla protezione contro le sostanze pericolose), C2.1 (Potenziare le applicazioni digitali nella sfera pubblica, nell'economia e nella società), C3.1 (Aumentare la cibersecurity dei sistemi di informazione, rafforzare l'infrastruttura di trattamento dei dati e ottimizzare l'infrastruttura dei servizi di contrasto), C4.1.1 (Sostegno alla trasformazione digitale avanzata), D1.1 (Migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la qualità dei servizi sanitari), D1.1.1 (Sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture dei centri di assistenza altamente specializzati e di altri prestatori di assistenza sanitaria),

D1.1.2 (Accelerare la trasformazione digitale della salute sviluppando ulteriormente i servizi sanitari digitali), D2.1 (Creare le giuste condizioni per un aumento del personale medico), D3.1.1 (Sviluppo globale della ricerca nel settore delle scienze mediche e sanitarie), D4.1.1 (Sviluppo dell'assistenza a lungo termine mediante l'ammodernamento delle infrastrutture degli enti medici a livello distrettuale), E1.2 (Aumentare la quota di trasporti a zero e a basse emissioni, prevenire e ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull'ambiente), E1.2.1 (Trasporto pubblico a emissioni zero nelle città (tram)), E2.1.1 (Linee ferroviarie), E2.1.2 (Materiale rotabile ferroviario per il trasporto di passeggeri), E2.2.1 (Investimenti nella sicurezza dei trasporti), G1.1.1 (Incoraggiare lo sviluppo delle comunità energetiche locali), G1.2.1 (Soluzioni normative per accelerare l'integrazione delle energie rinnovabili nelle reti di distribuzione), G1.2.2 (Eliminare gli ostacoli all'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle reti elettriche), G1.3.1 (Sostenere trasporti sostenibili), G1.3.2 (Trasporto collettivo a emissioni zero (autobus)), G3.2.1 (Costruzione di infrastrutture per il gas naturale per garantire la sicurezza energetica), G3.1.2 (Competenze per la transizione verde) e G3.1.3 (Promuovere l'efficienza energetica e accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che la misura G1.3.1 sia soppressa e che le altre 32 misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (9) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Polonia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per aggiungere una nuova misura e innalzare il livello di attuazione di cinque misure. Si tratta delle misure A5.1 (Contributo al comparto dello Stato membro nell'ambito del programma InvestEU), A6.1 (Contributo volontario al programma dell'UE per una connettività sicura IRIS²), B3.1.1 (Investimenti nei sistemi di trattamento delle acque reflue e nell'approvvigionamento idrico nelle zone rurali), C2.1.1 (Servizi elettronici pubblici, soluzioni informatiche per migliorare il funzionamento delle amministrazioni e dei settori economici), G1.1.2 (Impianti delle fonti energetiche rinnovabili realizzati dalle comunità energetiche) e G1.1.3 (Sistemi di stoccaggio dell'energia (sostegno non rimborsabile)). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto che sia aumentato il livello di attuazione di cinque misure, A5.1, B3.1.1, C2.1.1, G1.1.2 e G1.1.3 e che sia aggiunta una nuova misura, A6.1.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (10) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dalla Polonia.

Valutazione della Commissione

- (11) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Non arrecare danni significativi

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (13) Il PRR modificato valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" secondo la metodologia stabilita nella comunicazione della Commissione dal titolo "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁷. Tale valutazione è effettuata sistematicamente per ogni misura modificata seguendo l'approccio in due fasi. La valutazione giunge alla conclusione che, per tutte le misure modificate e per la nuova misura, non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo. Ove necessario, i requisiti della valutazione rispetto a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura e specificati in un suo traguardo od obiettivo. Sulla base delle informazioni fornite si può concludere che nessuna misura nel PRR modificato arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

⁶ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁷ GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40,26 % della dotazione totale del PRR modificato e al 68,29 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.
- (15) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione verde. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici è diminuito dal 41,39 % al 40,26 % rispetto alla valutazione precedente.

Contributo alla transizione digitale

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 20,92 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato rimane coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (17) Sebbene la Polonia non abbia presentato il proprio piano nazionale per l'energia e il clima entro il 30 giugno 2024, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, il PRR modificato rimane coerente con le informazioni fornite nel dicembre 2019 nel piano nazionale per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. La modifica del PRR non incide in modo sostanziale sull'ambizione del piano stesso rispetto alla transizione climatica. Nonostante le modifiche, il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici con interventi nella produzione e distribuzione di energia rinnovabile, nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione degli edifici e nei trasporti a zero emissioni.
- (18) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione digitale. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi digitali è aumentato dal 20,39 % al 20,92 % rispetto alla valutazione precedente.

Costi

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag.1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

- (20) La Polonia ha fornito stime dei costi per tutti i tipi di misure previste dal suo PRR modificato che comportano un costo. Nel complesso, la metodologia e le ipotesi utilizzate per ottenere le stime dei costi sono chiare e comprensibili, molto spesso basate su precedenti progetti finanziati dai fondi della politica di coesione. In alcuni casi la metodologia e le ipotesi utilizzate per formulare le stime dei costi non sono illustrate nei particolari, il che impedisce una piena valutazione positiva delle stime. Per la maggior parte dei tipi di intervento la Polonia ha fornito una documentazione giustificativa dettagliata a sostegno delle stime dei costi. La Polonia ha fornito informazioni e garanzie sufficienti per assicurare che il costo del PRR modificato non sia coperto da altri finanziamenti dell'Unione. Infine il costo totale stimato del PRR modificato è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

Altri criteri di valutazione

- (21) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Polonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR modificato espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d bis), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (22) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, la Polonia ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. La Polonia ha tuttavia ritenuto che nessun progetto dovesse essere incluso nel PRR modificato, in quanto non vi era tempo sufficiente per completarlo entro la data di scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Valutazione positiva

- (23) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR modificato rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

⁹ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

Contributo finanziario

- (24) I costi totali stimati del PRR modificato della Polonia ammontano a 54 718 157 234 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Polonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Polonia dovrebbe essere pari a 25 276 853 716 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Polonia rimane pertanto invariato.

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che stabilisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Prestiti

- (25) Al fine di sostenere ulteriori riforme e investimenti, con decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 è stato messo a disposizione della Polonia un sostegno sotto forma di prestito totale di 34 541 303 518 EUR. In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure B3.5.1 (Investimenti in alloggi efficienti sotto il profilo energetico per le famiglie a basso e medio reddito), E3.1.1 (Strumento di sostegno a un'economia a basse emissioni di carbonio), G3.1.4 (Sostegno al sistema energetico nazionale (Fondo di sostegno per l'energia)), G3.1.5 (Costruzione di parchi eolici offshore (Fondo per l'energia eolica offshore)) e G3.2.1 (Costruzione di infrastrutture per il gas naturale per garantire la sicurezza energetica) in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Polonia non ha chiesto di utilizzare le risorse di prestito liberate per sostenere nuove misure o per innalzare il livello di attuazione delle misure esistenti nell'ambito del PRR modificato. L'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è inferiore al contributo finanziario combinato disponibile per la Polonia e al sostegno sotto forma di prestito messo a disposizione della Polonia con decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022. Pertanto il sostegno totale sotto forma di prestito messo a disposizione della Polonia dovrebbe essere ridotto a 29 441 303 518 EUR.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla integralmente l'allegato.

- (27) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano modificato per la ripresa e la resilienza della Polonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, è così modificata:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell'importo massimo di 29 441 303 518 EUR.";

- 2) l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente
